

COMUNE DI MUSSOMELI

LIBERO CONSORZIO COMUNALE DI CALTANISSETTA

COMMISSIONE STRAORDINARIA DI LIQUIDAZIONE

Nominata con Decreto del Presidente della Repubblica del 23 novembre 2016, ai sensi dell'art. 252 del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267.

VERBALE DI DELIBERAZIONE N. 5 del 17 gennaio 2019

OGGETTO: Istanza presentata dal Sig. Pellitteri Liborio Rosario.
Non ammissione alla massa passiva della liquidazione.

L'anno duemiladiciannove, il giorno diciassette del mese di gennaio, alle ore 15,45 e segg., nella Sede del Comune di Mussomeli, sita nella piazza della Repubblica, si riunisce la Commissione Straordinaria di Liquidazione del Comune di Mussomeli, nelle persone dei Signori:

		Presente	Assente
Dott. Carmelo FONTANA	Presidente	X	
Dott. Paolo ANCONA	Componente	X	
Dott. Calogero FERLISI	Componente	X	

Partecipa alla riunione la dott.ssa Lucia Maniscalco, Segretario Generale del Comune di Mussomeli, che assume la funzione di segretario verbalizzante.

g



La Commissione Straordinaria di Liquidazione

PREMESSO:

- che il Comune di Mussomeli, con deliberazione del Consiglio comunale n. 33 del giorno 7 luglio 2016, divenuta esecutiva il 25 luglio 2017, ha dichiarato lo stato di dissesto finanziario, ai sensi dell'art. 244 del D.Lgs. n. 267/2000, recante il Testo Unico delle Leggi sull'Ordinamento degli Enti Locali, e successive modifiche ed integrazioni;
- che, con decreto del Presidente della Repubblica del 23 novembre 2016, assunto al protocollo di questo Comune in data 7 dicembre 2016, con il n. 25775, è stato nominato l'Organo Straordinario di liquidazione per l'amministrazione della gestione e dell'indebitamento pregresso del Comune di Mussomeli, nonché per l'adozione di tutti i provvedimenti per l'estinzione dei debiti dell'Ente;
- che, in data 6 dicembre 2016, il citato decreto del Presidente della Repubblica è stato formalmente notificato ai componenti dell'Organo Straordinario di liquidazione, in persona dei Signori: dott. Carmelo FONTANA, dott. Paolo ANCONA e dott. Calogero FERLISI;
- che la nominata Commissione Straordinaria di Liquidazione, ai sensi dell'art. 252, comma 2, del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267 e s.m.i. (vigente Testo Unico delle Leggi sull'Ordinamento degli Enti Locali), si è regolarmente insediata, in data 12 dicembre 2016, presso il Comune di Mussomeli, eleggendo quale suo Presidente il dott. Carmelo FONTANA, come da deliberazione n. 1 del 12.12.2016, esecutiva ai sensi di Legge;
- che, ai sensi dell'art. 254, co. 2, del citato D.Lgs. n. 267/2000, in data 13.12.2016 è stato dato avviso dell'avvio della procedura della rilevazione delle passività, invitando i creditori a presentare, entro il termine di gg. 60 (sessanta), la domanda idonea a dimostrare la sussistenza del debito dell'Ente;
- che, con propria deliberazione della Commissione Straordinaria di Liquidazione n. 3 del 9.2.2017, detto termine è stato prorogato di ulteriori gg. 30 (trenta), con scadenza in data 13 marzo 2017;

HA TO

Mmr &

- che, con propria deliberazione n. 5 del 27.4.2017, questo Organo ha proposto al Comune l'adozione della procedura semplificata di cui all'art. 258 del menzionato D.Lgs. n. 267/2000 e s.m.i.;
- che la Giunta Comunale, con deliberazione n. 70 del 29.5.2017, esecutiva ai sensi di Legge, ha aderito alla modalità semplificata;
- che questo Organo Straordinario ha definito l'istruttoria relativa a tutte le domande presentate o trasmesse d'ufficio;

VISTI:

- l'istanza presentata dal Sig. Pellitteri Liborio Rosario, in data 30.01.2017, acquisita al protocollo generale del Comune di Mussomeli con il n. 2320 del 01.02.2017, di ammissione alla massa passiva del credito vantato nei confronti del suddetto Comune per un importo totale di € 1.677,46 quale mancata corresponsione dell'indennità sostitutiva prevista dall'art. 2118 c.c.;
- la nota della Commissione Straordinaria di Liquidazione prot. n. 2886 del 29.01.2018, con la quale è stato comunicato l'avvio del procedimento istruttorio;
- il preavviso di rigetto parziale trasmesso dalla Commissione Straordinaria di Liquidazione con nota prot. n. 15145 del 24.7.2018;
- le osservazioni presentate dall'interessato con nota prot. n. 15880 del 3.8.2018;
- l'art. 256 del menzionato D.Lgs. n. 267/2000 e s.m.i., il quale stabilisce che al piano di rilevazione della massa passiva debba essere allegato l'elenco delle passività non inserite, corredato dai provvedimenti di diniego;
- l'art. 2-bis del D.L. 24.6.2016, n. 113, convertito, con modificazioni, dalla L. 7.8.2016, n. 160, siccome sostituito dall'art. 36, co. 2, del D.L. 24.4.2017, n. 50, convertito con modificazioni dalla L. 21.6.2017, n. 96, il quale affida, inoltre, alla Commissione Straordinaria l'amministrazione dei residui attivi e passivi relativi ai fondi a gestione vincolata, in deroga a quanto previsto dall'art. 255, co. 10, del D.L.gs. n. 267/2000;
- l'art. 254, comma 3, del TUEL, il quale prevede che nella massa passiva siano inclusi i debiti di bilancio e fuori bilancio di cui all'art. 194, i debiti derivanti da procedure esecutive estinte ed i debiti derivanti da transazioni di vertenze;

H

Aller K

- l'art. 194, comma 1, lett. e), del TUEL, il quale stabilisce la riconoscibilità di debiti fuori bilancio derivanti dall'acquisizione di beni e servizi nei limiti degli accertati e dimostrati utilità ed arricchimento per l'Ente, nell'ambito dell'espletamento di pubbliche funzioni e servizi di competenza;
- l'art. 191, co. 4, del TUEL, il quale statuisce che, per la parte di debito non riconoscibile ai sensi dell'art. 194 del citato TUEL, il rapporto obbligatorio intercorre, ai fini della controprestazione, tra il privato e l'amministratore, funzionario o dipendente che lo ha determinato;
- l'art. 257 del TUEL, il quale prevede che il Consiglio Comunale, entro 60 giorni dalla notifica del decreto Ministeriale di approvazione del piano di estinzione, individui i soggetti ritenuti responsabili di debiti esclusi dalla liquidazione;
- il vigente Statuto Comunale;

CONSIDERATO:

- che, nelle more della formazione del piano di rilevazione della massa passiva, questo Organo deve provvedere a deliberare le eventuali esclusioni dei crediti non ammissibili;
- che il debito oggetto della domanda di ammissione non viene ammesso per l'importo di € 1.119,54, in considerazione del fatto che gli interessi sulla somma recata dal D.I. n. 80/2015 risultano dovuti esclusivamente per il periodo 3.12.2014 (data della determinazione di liquidazione) sino al 13.1.2016 (data dell'effettivo pagamento), per un importo di € 45,46, oltre spese vive e competenze legali, come peraltro comunicato all'istante con nota del Responsabile dell'Area Amministrativa prot. n. 8346 del giorno 8.4.2016, non contestata;
- che dette motivazioni vengono quivi confermate, tenuto conto che le osservazioni presentate nulla indicano circa la non debenza degli interessi di cui al preavviso di rigetto prot. n. 15145 del 24.7.2018, in premessa indicato;

1



RITENUTO:

- che la partita creditoria in esame non presenta, quindi, i requisiti di ammissibilità alla massa passiva, per le motivazioni sopra esposte;

Per le suesposte motivazioni e considerazioni;

All'unanimità dei presenti,

delibera

- di non ammettere alla massa passiva della liquidazione la domanda di inserimento presentata dal Sig. Pellitteri Liborio Rosario, relativa al credito vantato nei confronti del Comune di Mussomeli, per un importo totale di euro 1.119,54, in considerazione del fatto che gli interessi sulla somma recata dal D.I. n. 80/2015 risultano dovuti esclusivamente per il periodo 3.12.2014 (data della determinazione di liquidazione) sino al 13.1.2016 (data dell'effettivo pagamento), per un importo di € 45,46, oltre spese vive e competenze legali, come peraltro comunicato all'istante con nota del Responsabile dell'Area Amministrativa prot. n. 8346 del giorno 8.4.2016, non contestata;
- di includere il suddetto debito non ammesso nell'elenco delle passività non inserite, da allegare al piano di estinzione che sarà trasmesso al Ministero dell'Interno per la successiva approvazione ai sensi dell'art. 256, co. 7, del vigente TUEL;
- di disporre la notifica del presente provvedimento al creditore istante ed al Sindaco del Comune di Mussomeli.

Aller .

Pag. 5 di 7

La presente deliberazione, immediatamente esecutiva ai sensi dell'art. 4, comma 6, del decreto del Presidente della Repubblica. 24 agosto 1993, n. 378, verrà pubblicata ai sensi dell'art. 124 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, a cura dell'Amministrazione.

Avverso il presente provvedimento può essere proposto ricorso al T.A.R. Sicilia, sede di Palermo, entro il termine di gg. 60 (sessanta) dalla notifica o ricorso Straordinario al Presidente della Repubblica entro gg. 120 (centoventi) giorni dalla notifica dello stesso.

Letto, confermato e sottoscritto.

La Commissione Straordinaria di liquidazione

Il Presidente

Dott. Carmelo FONTANA

Il Componente

Dott. Paolo ANCONA

Il Componente

Dott. Calogero FERLISI

II Segretario Generale Dott.ssa Lucia MANISCALCO.

Pag. 6 di 7

PUBBLICAZIONE DELIBERAZIONE

www.comunedimussomel.it - Sez. Albo Proconsecutivi, così come previsto dall'art. 124, c	69/2009, nel sito internet del Comune: etorio "on line" e vi rimarrà per 15 giorni
Mussomeli, lì	Il Segretario Generale
CERTIFICATO D	I PUBBLICAZIONE
Si attesta che copia della presente delibera Comune di Mussomeli: <u>www.comunedimus</u> quindici giorni consecutivi dal	zione è stata pubblicata nel sito internet del ssomeli.it, Sez. Albo Pretorio "on line", peral
Il Segretario Generale	Il Messo Comunale
	TIVITA'
La presente deliberazione è divenuta esecut approvato con D.Lgs. n. 267/2000 in data	iva, ai sensi dell'art. 134, comma 3, del T.U.
Mussomeli, lì	
	Il Segretario Generale